

	COMUNE DI CARRU'
	REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Documento
REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Rev.	Data	Oggetto della revisione
1	06.12.2022	1a emissione - Approvato con deliberazione C.C. 06.12.2022 n. 39 esecutiva in 06.12.2022 - Entrato in vigore il 06.12.2022

	COMUNE DI CARRU'
	REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Sommario

TITOLO I - ISTITUZIONE.....	4
ART. 1 ISTITUZIONE E FONTI LEGISLATIVE.....	4
TITOLO II - VOLONTARIATO.....	4
ART. 2 COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE	4
ART. 3 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL GRUPPO	5
ART. 4 MODALITÀ PER L'AMMISSIONE AL GRUPPO.....	5
ART. 5 PERCORSI FORMATIVI FINALIZZATI ALLA QUALIFICA DI VOLONTARIO	6
TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO.....	6
ART. 6 ATTRIBUZIONI E COMPETENZE	6
ART. 7 PREROGATIVE E COMPITI DEL COORDINATORE.....	6
TITOLO IV - DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI.....	7
ART. 8 NORME DI GRUPPO	7
ART. 9 DOVERI INDIVIDUALI.....	8
ART. 10 DIRITTI DEI VOLONTARI.....	9
ART. 11 ADDESTRAMENTO	10
ART. 12 SANZIONI DISCIPLINARI	10
ART. 13 GRADUALITÀ NELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.....	10
ART. 14 SOSPENSIONE CAUTELARE.....	11
ART. 15 CESSAZIONE DI APPARTENENZA AL GRUPPO	11
TITOLO V - IMPIEGO DEI VOLONTARI.....	11
ART. 16 DISPOSIZIONI GENERALI	11
ART. 17 INTERVENTI IN AMBITO COMUNALE	12
ART. 18 INTERVENTI IN AMBITI EXTRACOMUNALI	12
ART. 19 ORGANIZZAZIONE PER SQUADRE.....	12
ART. 20 CAPOSQUADRA.....	12
ART. 21 NUCLEI SPECIALISTICI.....	13
ART. 22 VEICOLI.....	13
ART. 23 ATTIVAZIONE DEL GRUPPO.....	13
ART. 24 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER MANIFESTAZIONI	14
ART. 25 ASSICURAZIONI	14
ART. 26 TESSERA DI RICONOSCIMENTO E DISTINTIVI.....	14
ART. 27 RESTITUZIONE EQUIPAGGIAMENTO	14

	COMUNE DI CARRU'
	REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	15
ART. 28 ADESIONI.....	15
ART. 29 OBBLIGO DI ACCETTAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO	15
ART. 30 TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	15
ART. 31 RISORSE	15
ART. 32 RINVIO ALLE LEGGI.....	16
ART. 33 MODIFICAZIONI	16
ART. 34 PUBBLICAZIONE	16
Allegato A.....	17



COMUNE DI CARRU'

REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

TITOLO I ISTITUZIONE

ART. 1 ISTITUZIONE E FONTI LEGISLATIVE

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Carrù.
Il regolamento, è predisposto nel rispetto della vigente normativa in materia (legge 225/1992 modificato ed integrato con legge 100/2012 e dal D.Lgs. 112/1998 per le parti ancora vigenti, dal D.Lgs. m. 1/2018 nonché dalle leggi Regionali n.44/2000 e n.7/2003 e dal Regolamento Regionale n. 5/R/2012).
2. La partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato alle attività di Protezione Civile è regolamentata inoltre dal D.P.R. n. 194 del 8/2/2001, che si intende integralmente richiamato.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle ulteriori disposizioni di legge Nazionali e Regionali riguardanti la Protezione Civile.
4. Il presente Regolamento è stato predisposto in base all'art.7 del D.lgs. n. 267/2000.

TITOLO II VOLONTARIATO

ART. 2 COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE

1. Con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 18 del 24/01/1996 venne costituito presso il Comune di Carrù il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.
2. I Volontari prestano la loro opera in caso di calamità, catastrofi ed ogni altra criticità per la Protezione Civile al fine di soccorrere la popolazione e di superare lo stato di emergenza in atto.
3. I Volontari svolgono attività ed interventi sul piano della previsione e prevenzione dei rischi ed in emergenza, contribuendo a diffondere tra la cittadinanza la cultura della Protezione Civile, la conoscenza dei rischi e delle misure da porre in essere per prevenirli e/o attenuare le conseguenze. Esercitano altresì ogni altra attività riconducibile all'ambito della Protezione Civile.
4. I Volontari prestano la loro opera a titolo del tutto gratuito, senza ricevere retribuzione e/o indennità e/o benefici in qualsiasi forma, né da parte dell'Amministrazione né da parte di terzi. La Giunta comunale può, tuttavia, adottare apposita deliberazione con la quale stabilire le condizioni, le modalità e i limiti dell'eventuale rimborso in favore del Volontario delle spese da questi sostenute per l'attività prestata durante i servizi o gli interventi disposti dall'Amministrazione.
5. Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile svolge la propria attività in conformità alle direttive del Sindaco. Il Sindaco può delegare le funzioni all'Assessore alla Protezione Civile, se individuato all'interno dell'Amministrazione Comunale. Nel seguito del presente regolamento per Sindaco si intende anche l'Assessore delegato ove individuato.

	COMUNE DI CARRU'
	REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

ART. 3 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL GRUPPO

1. Il Comune di Carrù incentiva l'adesione al Gruppo Comunale di Protezione Civile nelle forme ritenute più opportune, quali promozione con apposito bando e relativa pubblicità, organizzazione di specifici punti di informazione anche per via telematica, incontri promossi dagli appartenenti al Gruppo, specifiche campagne di sensibilizzazione.
2. L'ammissione al Gruppo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
 - a) Età compresa tra i diciotto e i settantacinque e idoneità fisica allo svolgimento delle attività di Volontariato. Tale idoneità deve risultare da documentazione medica, ritenuta necessaria a determinare le specifiche funzioni assolvibili dal volontario.
 - b) Non aver riportato condanne per reati che siano pregiudizievoli per il servizio.
 - c) Non aver procedimenti penali in corso.
 - d) Non essere destinatario di misure di sicurezza o misure di prevenzione.
 - e) Non essere stato espulso dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati, da organizzazioni di Volontariato e/o da altri Gruppi Comunali di Protezione Civile e di non essere stato destituito da pubblici impieghi.
 - f) Buona conoscenza della lingua italiana (requisito richiesto per gli aspiranti Volontari non di madre lingua italiana).
3. I requisiti soggettivi di cui al comma 2 debbono essere posseduti al momento di presentazione della domanda di ammissione. La sopravvenuta perdita di uno o più requisiti soggettivi è causa di decadenza dal Gruppo. La decadenza è disposta con provvedimento del Direttore. Il compimento del 75^{esimo} anno di età durante il periodo di appartenenza al Gruppo non determina la perdita della qualifica di Volontario, sempre che rimanga l'idoneità fisica. L'appartenenza al Gruppo cessa al compimento del 80^{esimo} anno di età. Non costituisce causa di decadenza la temporanea inidoneità fisica all'attività di Volontario.

ART. 4 MODALITÀ PER L'AMMISSIONE AL GRUPPO

1. Possono presentare domanda ai fini della selezione per l'ammissione al Gruppo, uomini e donne residenti nel Comune di Carrù o in uno dei Comuni facenti parte del COM n. 9 di Mondovì, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2 del presente Regolamento.
2. L'aspirante Volontario deve presentare domanda di ammissione al Gruppo comunale da redigersi in conformità allo schema di cui all'allegato A del presente Regolamento.
3. La domanda è redatta in carta semplice e deve recare per esteso la firma del richiedente.
4. L'Ufficio Comunale di Protezione Civile verifica la avvenuta regolare presentazione della domanda e comunica all'interessato la data prevista per il colloquio.
5. La selezione degli aspiranti Volontari avviene a seguito di specifico colloquio col Sindaco.
6. L'accettazione o il diniego motivato di iscrizione al Gruppo è comunicato con provvedimento scritto. Ugualmente in forma scritta sono comunicati i provvedimenti di cancellazione dal Gruppo.
7. I Volontari ammessi a far parte del Gruppo Comunale ricevono in dotazione il tesserino di riconoscimento e la divisa, così come stabilito al successivo art. 27.

	COMUNE DI CARRU'
	REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

ART. 5 PERCORSI FORMATIVI FINALIZZATI ALLA QUALIFICA DI VOLONTARIO

1. Il Volontario è un componente qualificato e fondamentale del sistema di Protezione Civile e con il proprio operato ne concorre ad accrescere significativamente l'efficienza.
2. Il Volontario deve seguire un percorso didattico informativo/formativo inerente alle seguenti tematiche:
 - a) Legislazione Nazionale e Regionale di Protezione Civile.
 - b) Il servizio di Protezione Civile con riferimento all'organizzazione comunale.
 - c) Il concetto di rischio e gli scenari connessi alle singole fonti di rischio.
 - d) Le funzioni di supporto, i centri operativi, le procedure e la catena di intervento organizzato.
 - e) Il ruolo del Volontario, etica ambientale e comportamenti responsabili da assumere in emergenza ed in fase di quiete; le competenze, la capacità e la motivazione.
 - f) Le procedure di impiego dei volontari durante le fasi di emergenza.
 - g) Aspetti psicologici dell'emergenza.
 - h) L'azione dello stress sul Volontario; gli agenti stressanti, le fasi dello stress, i modi per identificare lo stress, esercizi propedeutici anti stress.
 - i) Norme comportamentali di autoprotezione e di primo soccorso.
 - j) Aspetti sulle telecomunicazioni alternative di emergenza.
 - k) Cenni sull'organizzazione di un campo, la conoscenza di un impianto di esercitazione/simulazione.
3. Durante la trattazione delle singole materie debbono essere chiarite le norme comportamentali del Volontariato e i limiti che non si possono superare.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO

ART. 6 ATTRIBUZIONI E COMPETENZE

1. Gli organi del Gruppo esercitano le attribuzioni e i compiti previsti dalle disposizioni di cui al presente titolo e da ogni altra disposizione di cui al presente Regolamento.

ART. 7 PREROGATIVE E COMPITI DEL COORDINATORE

1. Il Coordinatore viene nominato con Decreto Sindacale su proposta condivisa dal gruppo volontari comunale, e dovrà seguire specifici corsi di formazione, promossi dall'Amministrazione Comunale o dalla Regione Piemonte per il tramite del Coordinamento Territoriale.
2. Il Coordinatore è titolare delle seguenti attribuzioni:
 - a) Coordina l'attività del Gruppo e dà puntuale esecuzione alle direttive impartite dal Sindaco e/o dall'Assessore delegato.
 - b) Convoca e presiede le riunioni del Gruppo comunale, inviando a ciascun Volontario espressa convocazione, via e-mail, messaggi telefonici ed ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

	COMUNE DI CARRU'
	REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

- c) Redige verbale di ogni riunione del gruppo.
- d) Rappresenta il Gruppo sia nei confronti dell'Amministrazione Comunale sia nei confronti con altre organizzazioni di Volontariato.
- e) Vigila sull'andamento generale dell'attività del Gruppo della quale è responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale, assicura la corretta osservanza delle norme di comportamento dei Volontari.
- f) Cura le relazioni tra il Gruppo e l'Amministrazione Comunale.
- g) Predispose la periodica turnazione dei Volontari.
- h) Organizza i servizi esterni dei Volontari previa autorizzazione del Sindaco.
- i) Sovrintende, con il supporto di volontari responsabili, alla corretta tenuta dei mezzi, dei beni, delle attrezzature e delle tecnologie affidate in uso al Gruppo e ne verifica con periodicità lo stato di efficienza, comunicando tempestivamente all'Ufficio Comunale di Protezione Civile ogni anomalia riscontrata.
- j) Predispose entro il 30 Gennaio di ogni anno una dettagliata reportistica sull'attività svolta dal Gruppo durante l'anno precedente.
- k) Forma le squadre operative, secondo le specifiche necessità.
- l) Procede all'attuazione degli adempimenti previsti a suo carico dal presente Regolamento ed ogni altro adempimento, ancorché non espressamente previsto dal presente Regolamento, inerente al buon andamento del Gruppo.
- m) In caso di sua assenza o impedimento, il Coordinatore è sostituito da altro volontario con specifica professionalità ed esperienza, a seconda della disponibilità e presenza in servizio.

TITOLO IV

DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI

ART. 8 NORME DI GRUPPO

1. L'appartenenza al Gruppo richiede da parte dei singoli componenti la condivisione di norme di Gruppo e l'osservanza di specifici doveri individuali.
2. Costituiscono norme di Gruppo:
 - a) La maturazione di un elevato senso di responsabilità e di umana solidarietà;
 - b) Un profondo rispetto verso le persone, senza distinzione di sesso, razza, religione e ideologia politica e verso le istituzioni;
 - c) La propensione a fornire una ragionevole disponibilità del proprio tempo libero da dedicare alle attività del Gruppo;
 - d) La propensione a lavorare in squadra in funzione del conseguimento di obiettivi comuni e la capacità di rinunciare a qualsiasi forma di protagonismo individuale;
 - e) La maturazione di un elevato spirito di servizio;
 - f) La capacità di mantenere un adeguato equilibrio durante gli interventi di emergenza e/o ordinari.



**REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE
DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE**

ART. 9 DOVERI INDIVIDUALI

1. I Volontari sono tenuti a partecipare alle attività di Protezione Civile con impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione, in armonia con le disposizioni delle normative nazionali e regionali. Non possono svolgere nelle vesti di Volontari di Protezione Civile alcuna attività contrastante con le finalità indicate.
2. E' dovere di ciascun Volontario:
 - a) Osservare puntualmente le norme del presente Regolamento, le direttive emanate dall'Amministrazione Comunale per il tramite degli organi competenti, tradurre fedelmente le disposizioni e le indicazioni impartite dal Coordinatore e, ove individuato, dal Capo Squadra;
 - b) Partecipare nell'arco dell'anno ad almeno 2 riunioni e a 2 specifiche attività in esercitazioni ed emergenze. Rispettare i turni e gli orari di servizio assegnati dal Coordinatore e/o dal Capo Squadra. Ove individuato. Garantire la reperibilità in caso di emergenza.
 - c) Partecipare alle attività formative e addestrative e di aggiornamento promosse dall'Amministrazione Comunale;
 - d) Prestare la propria opera in favore del Gruppo con carattere di priorità rispetto a prestazioni volontarie richieste da altre organizzazioni di Volontariato delle quali il Volontario faccia eventualmente parte;
 - e) Indossare la divisa in dotazione con decoro e dignità, avendo cura di mantenerla in buono stato di conservazione e di evitarne modificazioni alla foggia;
 - f) Corredare la divisa dei soli segni distintivi di dotazione ed evitare l'apposizione o l'esibizione di segni distintivi non inerenti alla Protezione Civile comunale e/o a brevetti e specializzazioni che non siano regolarmente certificati;
 - g) Mantenere nei confronti dei cittadini un comportamento educato e professionale, orientato alla piena collaborazione e alla massima disponibilità;
 - h) Saper resistere alle provocazioni e conservare sempre la calma e l'urbanità di tratto;
 - i) Mantenere nei confronti degli appartenenti al Gruppo un comportamento rispettoso della gerarchia e ispirato alla leale collaborazione;
 - j) Non interferire nell'attività di altri organi e/o istituzioni durante gli interventi di Protezione Civile;
 - k) Evitare di presentarsi autonomamente sul luogo delle operazioni e/o interventi, senza che la presenza sia stata richiesta direttamente dal Coordinatore dal Capo Squadra, ove individuato;
 - l) Fare un uso corretto degli equipaggiamenti e/o delle attrezzature di dotazione, evitando rigorosamente di utilizzare i medesimi per fini esclusivamente personali;
 - m) Non partecipare in uniforme a manifestazioni, esercitazioni, convegni e/o iniziative svolgentesi fuori dal territorio comunale senza averne conseguita la preventiva autorizzazione da parte del Sindaco.
 - n) Utilizzare veicoli o mezzi della Protezione Civile Comunale o comunque in uso a quest'ultima al di fuori del territorio comunale, senza la preventiva autorizzazione di cui alla lettera precedente;

	COMUNE DI CARRU'
	REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

- o) Astenersi rigorosamente da qualsiasi attività o propaganda a carattere politico, religioso, ideologico e commerciale durante l'attività di Protezione Civile;
- p) Non esporre all'interno della sede del Gruppo materiale di propaganda politica, ideologico e commerciale e/o materiale tale, per le immagini riprodotte, da offendere la moralità individuale;
- q) Evitare qualsiasi discriminazione sessuale all'interno del Gruppo;
- r) Evitare qualsiasi forma di turbamento nei confronti dei Volontari anche a mezzo di espressioni volgari o allusive alla sfera sessuale;
- s) Evitare di assumere, nei rapporti con terzi, impegni a nome e per conto dell'Amministrazione Comunale e/o effettuare ordinativi di qualsivoglia genere di materiale.

ART. 10 DIRITTI DEI VOLONTARI

1. Il Volontario ha diritto a partecipare alle attività di Protezione Civile Comunale nelle forme e modalità previste dal presente Regolamento e a proporsi ai fini di una delle cariche previste dal presente Regolamento.
2. Il Volontario ha diritto di rifiutarsi dall'eseguire operazioni rischiose per la propria incolumità fisica.
3. Ciascun Volontario ha diritto di recedere dal Gruppo. Il recesso avviene con comunicazione scritta indirizzata al Sindaco, senza che il Volontario sia tenuto a fornire giustificazioni della propria scelta. Il recesso comporta per il Volontario la restituzione del tesserino di riconoscimento, della divisa e delle eventuali ulteriori dotazioni ricevute;
4. In caso di interventi in emergenza, ai sensi degli art. 9 e 10 del DPR 8/02/2001 n° 194 e s.m.i., ai Volontari del Gruppo comunale, previa iscrizione dello stesso nell'elenco territoriale della Regione Piemonte, istituito con D.G.R. n° 35-7149 del 24/02/2014 saranno garantiti, secondo le modalità previste all'allegato A del citato D.G.R. e nei limiti della copertura di bilancio, i seguenti benefici:
 - a) Mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
 - b) Mantenimento del trattamento economico e previdenziale, al Volontario viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro stesso al quale, qualora ne faccia richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore: qualora si tratti di lavoratori autonomi, la valutazione è commisurata al mancato reddito per il periodo di impiego;
 - c) Rimborso delle spese sostenute sulla base di idonea documentazione giustificativa (fatture, denunce alle autorità di Pubblica Sicurezza, certificazioni pubbliche, ecc.)
 - d) Ai Volontari per l'attività di Protezione Civile viene garantita l'assicurazione con i massimali stabiliti dalla Regione Piemonte di cui all'art. 3 comma 1 lettera B del D.P.R. 23/07/2012 n. 5/R.

	COMUNE DI CARRU'
	REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

ART. 11 ADDESTRAMENTO

1. L'addestramento dei Volontari è a cura dell'Amministrazione Comunale che, di volta in volta, individua i formatori, fra i tecnici degli enti e delle istituzioni pubbliche o private che, per la loro competenza, siano ritenuti idonei o si avvale dei corsi e/o delle esercitazioni promossi dalla Regione Piemonte, per il tramite del Coordinamento Territoriale di Cuneo, compresi i corsi base e sicurezza così come previsti dalla Regione.

ART. 12 SANZIONI DISCIPLINARI

1. Costituiscono violazioni disciplinari l'inosservanza dei doveri di Gruppo e individuali dei Volontari e delle norme di cui al presente Regolamento.
2. Le violazioni disciplinari sono come di seguito rilevate:
 - a) Richiamo verbale;
 - b) Richiamo scritto;
 - c) Sospensione temporanea;
 - d) Espulsione.
3. La sanzione di cui alla lettera a) è comminata dal Coordinatore, le altre dal Sindaco.

ART. 13 GRADUALITÀ NELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

1. La sanzione del richiamo verbale costituisce la prima sanzione disciplinare applicabile al Volontario che abbia violato le norme del Gruppo e i doveri individuali. Nel caso di reiterate violazioni delle stesse o di diverse norme disciplinari avvenute nell'arco di un biennio, si applica la sanzione del richiamo scritto.
2. La sanzione della sospensione temporanea del Volontario viene applicata per persistenti comportamenti contrastanti con le norme del Gruppo e i doveri individuali, tenuti dal Volontario che sia già stato destinatario della sanzione del richiamo scritto.
3. La sanzione dell'espulsione dal Gruppo si applica nei seguenti casi:
 - a) Persistenza da parte del Volontario già destinatario della sanzione della sospensione temporanea, in condotte contrastanti con le norme del Gruppo, i doveri individuali e le norme del presente Regolamento;
 - b) Commissione da parte del Volontario di condotte costituenti reato non colposo, per le quali sia in corso una sentenza di condanna, passata in giudicato. L'applicazione della pena se richiesta alle parti (PATTEGGIAMENTO) è equiparata a sentenza di condanna ai fini dell'applicazione della sanzione dell'espulsione.
 - c) Realizzazione durante il servizio, di comportamenti costituenti indici di grave senso di irresponsabilità o inidoneità che abbiano messo in pericolo l'incolumità dei cittadini e/o degli altri Volontari. Rientrano nella nozione di servizio anche le attività addestrative e le esercitazioni.

	COMUNE DI CARRU'
	REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

- d) Realizzazione di comportamenti, anche al di fuori del servizio, idonei a pregiudicare gravemente l'immagine del Gruppo.
- e) Impiego ed uso degli equipaggiamenti o delle attrezzature di dotazione individuale o del Gruppo per fini personali.
- f) Protratta e ingiustificata inattività.

ART. 14 SOSPENSIONE CAUTELARE

1. Il Volontario, sottoposto a procedimento penale per reati non colposi, può essere cautelamente e temporaneamente sospeso dalla sua qualifica.
2. La sospensione cautelare è disposta dal Sindaco.

ART. 15 CESSAZIONE DI APPARTENENZA AL GRUPPO

1. La cessazione di appartenenza al Gruppo avviene:
 - a) Per recesso volontario da parte dell'interessato;
 - b) Per compimento dell'ottantesimo anno di età;
 - c) Per sopravvenute inidoneità fisiche e/o psichiche;
 - d) Per sopravvenuta perdita dei requisiti soggettivi richiesti ai fini dell'ammissione;
 - e) Per espulsione a seguito di violazioni disciplinari;
2. Fuori del caso di cui al punto 1 lettera a) del presente articolo, la cessazione è disposta a mezzo di formale provvedimento da adottarsi a cura del Sindaco.
3. Il Volontario può richiedere di essere esonerato dalla partecipazione alle attività del Gruppo per un periodo temporaneo, non superiore a un anno, motivandone la richiesta. La richiesta è valutata dal Coordinatore che ne comunica l'esito al Sindaco. L'accoglimento della richiesta, da formalizzarsi in apposito provvedimento adottato dal Sindaco, comporta l'inattività del Volontario per l'intero periodo accordato.

TITOLO V

IMPIEGO DEI VOLONTARI

ART. 16 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le modalità di impiego dei Volontari sono disciplinate dal presente Regolamento e dal Piano Comunale di Protezione Civile.
2. Il presente Regolamento detta disposizioni in ordine generale e di principio, rinviando al Piano Comunale di Protezione Civile le procedure di valenza essenzialmente operative.
3. L'impiego dei Volontari avviene di regola entro i confini del territorio comunale. Sono fatte salve, previa autorizzazione del Sindaco, attività in funzione di specifiche contingenze e/o situazioni, su richiesta di altri Comuni e/o di altri Enti per il tramite del Coordinamento Territoriale.



REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

ART. 17 INTERVENTI IN AMBITO COMUNALE

1. Il Gruppo opera su richiesta dei competenti organi comunali.
2. In occasione di emergenza di particolare rilevanza e/o in contingenza di estrema urgenza, il Gruppo può tuttavia agire su iniziativa del Coordinatore, al solo fine di prestare temporaneo supporto alle Autorità preposte e sempre che l'attività di supporto non esponga i Volontari a particolari rischi o richieda elevati livelli di specializzazione. Di tali interventi il Coordinatore provvede ad informare tempestivamente il Sindaco.

ART. 18 INTERVENTI IN AMBITI EXTRACOMUNALI

1. Il Gruppo Comunale, previa autorizzazione del Sindaco può prestare la propria opera secondo quanto previsto all'art.17 comma 3
2. Sono ammessi interventi in ambito extra-comunale, anche ai fini di esercitazione e/o di addestramento e/o di rappresentanza e/o di scambio di esperienza con altri Gruppi Comunali e/o enti operanti nel settore della Protezione Civile, soltanto se espressamente autorizzati dal Sindaco.
3. A tal fine, il Coordinatore presenta la richiesta di autorizzazione all'Ufficio Comunale di Protezione Civile. L'autorizzazione deve essere accordata in forma espressa e mai in forma tacita.
4. Il provvedimento di autorizzazione deve contenere l'indicazione della località sede dell'intervento, le motivazioni che lo rendono necessario e/o opportuno, il numero dei Volontari da destinarvi, le modalità da seguire, i mezzi da utilizzare.

ART. 19 ORGANIZZAZIONE PER SQUADRE

1. Gli interventi operativi avvengono per mezzo delle squadre dei Volontari.
2. Ogni squadra è composta da un Capo Squadra, ove non individuato viene designato di volta in volta, e da un numero di Volontari adeguato alla tipologia dell'intervento.
3. L'assegnazione dei singoli Volontari avviene ad opera del Coordinatore il quale deve, nei limiti del possibile, garantire al Volontario un ruolo adeguato alla sua eventuale specializzazione e orientare la formazione della Squadra in funzione dello specifico obiettivo da raggiungere.

ART. 20 CAPOSQUADRA

1. Eventuali e necessari capisquadra vengono scelti, in funzione delle specifiche attività, tra i Volontari di provata esperienza che si siano distinti all'interno del Gruppo Comunale per elevato senso di responsabilità, competenza, affidabilità e per la capacità di gestire i rapporti interpersonali in modo non conflittuale e dispongano della necessaria specifica formazione.
2. Ciascun Volontario che si ritenga idoneo a svolgere le funzioni di Capo Squadra può avanzare la propria candidatura concordata con il Coordinatore, corredandola del proprio curriculum. Eventuali specializzazioni documentate e riconosciute, non costituiscono tuttavia titolo di per sé sufficiente ad assumere l'incarico di Capo Squadra.

	COMUNE DI CARRU'
	REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

3. Il Volontario nominato Capo Squadra si impegna a partecipare agli specifici percorsi formativi ed addestrativi dei Capi Squadra promossi dall'Ufficio Comunale di Protezione Civile. La mancata assunzione di tale impegno comporta automaticamente la revoca delle funzioni di Capo Squadra.
4. Il Capo Squadra coordina la propria Squadra di riferimento durante gli interventi di emergenza, le esercitazioni e l'addestramento, impartendo le necessarie indicazioni operative. Il Capo Squadra è altresì responsabile dell'operato della propria Squadra e segnala al Coordinatore ogni eventuale anomalia riscontrata nel comportamento dei Volontari durante gli interventi operativi e/o durante le attività di addestramento e/o di esercitazione.

ART. 21 NUCLEI SPECIALISTICI

1. Ogni Volontario è chiamato ad esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito della Protezione Civile Comunale.
2. Ove il numero dei Volontari che presentino documentate capacità specialistiche sia adeguato, il Coordinatore propone all'Ufficio Comunale di Protezione Civile l'istituzione di un nucleo specialistico.
3. I nuclei specialistici sono istituiti con provvedimento del Sindaco.

ART. 22 VEICOLI

1. I veicoli in dotazione al Gruppo sono caratterizzati da segni distintivi della Protezione Civile Comunale e dotati dei dispositivi supplementari acustici e di illuminazione visiva, previsti dall'art.177 del D.lgs. 30 Aprile 1992 n° 285.
2. Ciascun veicolo è provvisto di un apposito registro di bordo fornito dall'Ufficio Comunale di Protezione Civile. Tale registro deve essere compilato in ogni sua parte dal conducente.
3. Il Coordinatore è responsabile del corretto uso dei veicoli in dotazione al Gruppo e deve tempestivamente segnalare all'Ufficio Comunale di Protezione Civile ogni anomalia riscontrata.
4. I veicoli in dotazione al Gruppo devono essere utilizzati per esclusive attività di Protezione Civile.
5. Copia delle chiavi di ciascun veicolo di proprietà comunale e assegnato in dotazione al Gruppo, deve essere custodito presso l'Ufficio Comunale di Protezione Civile.
6. Ogni necessità di utilizzare i veicoli in dotazione per trasferte in ambito extra-comunale, deve essere preventivamente comunicata a cura del Coordinatore all'Ufficio Comunale di Protezione Civile. Le trasferte al di fuori del Comune debbono essere sempre autorizzate dal Sindaco.

ART. 23 ATTIVAZIONE DEL GRUPPO

1. Il piano Comunale di Protezione Civile fissa le procedure per l'attivazione del Gruppo in fase di emergenza.
2. In fase transitoria, il Gruppo è attivato dal Coordinatore su richiesta del Sindaco.

	COMUNE DI CARRU'
	REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

ART. 24 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER MANIFESTAZIONI

1. Ai Volontari può essere richiesto di prestare attività di supporto agli Uffici Comunali in caso di manifestazioni che per consistente partecipazione di pubblico e riflessi sulla comunità, siano idonee ad assumere una rilevanza, ancorché indiretta, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. I Volontari, durante lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, non possono in alcun modo sostituirsi all'operato del Corpo di Polizia Municipale e/o degli organi di polizia in genere, né possono essere impiegati per attività di regolazione del traffico, ma assumono funzioni di supporto tecnico, logistico e/o informativo.
3. L'impiego dei Volontari per l'attività di cui al comma 1 avviene esclusivamente previo motivato provvedimento del Sindaco secondo la procedure previste dai regolamenti comunali vigenti.

ART. 25 ASSICURAZIONI

1. I componenti del Gruppo sono assicurati mediante idonee polizze a carico del Comune per:
 - a) Attività ordinarie di Protezione Civile (esercitazioni, addestramento, simulazioni e impiego di attrezzature in dotazione);
 - b) Interventi di emergenza e attività di monitoraggio del territorio a seguito dei codici di allerta diramati dagli enti competenti;
 - c) Attività di supporto alle manifestazioni.

ART. 26 TESSERA DI RICONOSCIMENTO E DISTINTIVI

1. Ai Volontari viene rilasciata tessera di riconoscimento personale conforme a quanto previsto dalla Regione Piemonte e, se il gruppo risulta iscritto al Coordinamento Territoriale, rilasciata dallo stesso. La tessera viene restituita in caso di cessazione dalla qualifica di Volontario.
2. Ai Volontari viene rilasciata la divisa conforme a quanto stabilito dalla Regione Piemonte ed i relativi distintivi di grado.

ART. 27 RESTITUZIONE EQUIPAGGIAMENTO

1. Il Volontario è tenuto a restituire l'equipaggiamento di proprietà del Comune di Carrù ricevuto in comodato d'uso all'atto dell'ammissione al Gruppo, al momento della cessazione di appartenenza a quest'ultimo.
2. La mancata restituzione comporta la refusione in favore del Comune di Carrù delle spese da questo sostenute per la dotazione individuale del Volontario.
3. Il Volontario è altresì tenuto a risarcire al Comune di Carrù i danni cagionati all'equipaggiamento e/o alle dotazioni ricevute per propria esclusiva responsabilità.

	COMUNE DI CARRU'
	REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 28 ADESIONI

1. Ai fini di garantire i benefici elencati nell'art. 11 del presente Regolamento, il Comune può chiedere alla Regione Piemonte l'inserimento del Gruppo nell'elenco territoriale delle organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile di cui all'art. 2 comma 2 del D.G.R. 23/07/2012 n. 5/R.
2. Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Regolamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile n. 5/R del 23/07/2012, il Comune di Carrù può chiedere l'adesione al Coordinamento Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile di Cuneo.
3. Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Regolamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile n. 5/R del 23/07/2012, il Comune di Carrù può chiedere l'adesione del Gruppo Volontari in caso di mobilitazione della colonna mobile regionale.

ART. 29 OBBLIGO DI ACCETTAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. L'appartenenza al Gruppo è subordinata all'accettazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ART. 30 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. I dati forniti dagli aspiranti Volontari sono acquisiti dall'Ufficio Comunale di Protezione Civile che ne cura la procedura selettiva e, successivamente all'avvenuta iscrizione, sono trattati per le finalità connesse alla gestione delle prestazioni di Volontariato.
2. Ai Volontari sono riconosciuti i diritti previsti dal D.lgs. 30/06/2003 n. 196 in materia di accesso ai dati personali, di rettifica, aggiornamento e cancellazione.

ART. 31 RISORSE

1. Il Gruppo Comunale si avvale per il suo funzionamento di materiale ed attrezzature messe a disposizione dal Comune e/o altri Enti pubblici.
2. Ogni anno nel PEG del servizio di Protezione Civile in apposito specifico capitolo, l'Amministrazione Comunale provvederà allo stanziamento di una somma la cui destinazione sia adeguata all'espletamento delle attività previste dal presente Regolamento.
3. Il gruppo deve segnalare al Coordinatore la necessità di spesa con elenco firmato del materiale mancante, così come previsto dalle normative vigenti, dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e della scelta dei corsi di abilitazione per l'uso delle attrezzature di cui all'art. 75 comma 5 del D. Lgs. 81/08.

	COMUNE DI CARRU'
	REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

ART. 32 RINVIO ALLE LEGGI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge nazionale e regionale.

ART. 33 MODIFICAZIONI

1. Le modificazioni al presente Regolamento, aventi natura di mero adeguamento normativo e/o inerenti alle materie oggetto dei percorsi formativi finalizzati alla qualifica di Volontario, sono adottate dalla Giunta Comunale.

ART. 34 PUBBLICAZIONE

1. Il presente Regolamento è soggetto alla pubblicazione all'albo pretorio del Comune, dopo l'avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale.

	COMUNE DI CARRU'
	REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Allegato A

**DOMANDA DI AMMISSIONE
GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE**

**Al Sindaco
del Comune di Carrù**

Il/La sottoscritto/a Cognome Nome

CHIEDE

di aderire al Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile del Comune di Carrù, allo scopo di prestare opera in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento di emergenze senza fini di lucro o vantaggi personali.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole della responsabilità penale per il rilascio di dichiarazioni mendaci prevista dall'articolo 76 del predetto D.P.R., sotto la propria responsabilità:

DICHIARO

1. di essere nato/a: (.....) il
2. di essere residente / domiciliato a: (.....)
3. in via n°. CAP
4. stato civile codice fiscale
5. telefono fisso telefono cellulare
6. indirizzo e-mail
7. di essere cittadino/a italiano/a;
8. di avere il godimento dei diritti civili e politici;
9. di non aver riportato condanne penali, non aver conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico e non essere destinatario di misure di sicurezza o misure di prevenzione;
10. di non essere stato espulso da Organizzazione/Associazione/Gruppo di Volontariato;
11. di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle attività, esterne ed interne; di partecipare alle attività del gruppo con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione;
12. di impegnarmi inoltre all'accettazione ed al rispetto del Regolamento Comunale del Gruppo Volontari di Protezione Civile;

	COMUNE DI CARRU'
	REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

RICONOSCO

- a) di avere preso visione del Regolamento Comunale del Gruppo Volontari di Protezione Civile
- b) di essere consapevole che per avere la qualifica di Volontario Effettivo è necessario:
 - 1. partecipare ai corsi di formazione di base, alle attività addestrative, ai corsi e alle esercitazioni;
 - 2. partecipare alle attività secondo quanto previsto dal regolamento ;
- c) di essere pienamente consapevole che l'iscrizione nel Gruppo comunale, non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro dipendente o autonomo con il Comune e che, dunque, mai potrà pretendere alcunché dall'ente stesso a corrispettivo della propria opera;

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del GDPR n. 679/2016 e del D.Lgs 30/06/2003 n. 196

Il/La sottoscritto/a nato/a a il
..... residente in,

AUTORIZZA

il Comune di Carrù (CN) al trattamento dei propri dati personali.

Carrù lì

.....

Firma

Le domande di ammissione indirizzate al Comune di Carrù, devono essere presentate all'ufficio Protocollo (durante gli orari di apertura al pubblico) o inviate tramite PEC all'indirizzo <https://www.comune.carru.cn.it>.

L'ammissione al gruppo è subordinata all'accettazione della domanda da parte dell'Amministrazione Comunale.